

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso dell'UAMI, del 17 luglio 2008, nel procedimento n. R0666/2008-1, resa nei confronti della ricorrente.
- Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio misto «Superleggera» (domanda di marchio comunitario n. 5.456.207), per prodotti nelle classi 12, 18 e 25.

Decisione dell'esaminatore: Rifiuto della domanda di registrazione, dopo aver rilevato che il marchio in questione è costituito dall'aggettivo «superleggera» e che esso verrà pertanto compreso come indicazione descrittiva del peso dei prodotti.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la violazione dell'articolo 7, n. 1, lett. b) del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, nonché dei suoi articoli 73 e 74.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 —
Stephens/Commissione**

(Causa T-438/03) ⁽¹⁾

(2008/C 313/96)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 47 del 21.2.2004.